

## **ADEMPIMENTI**

---

### ***La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni per il 2014***

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **30 ottobre** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) va inviata la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati alla società o alla ditta individuale da parte dei soci o familiari nel corso del 2014.

La comunicazione va presentata utilizzando l'apposito **modello** approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013, il medesimo previsto per la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci/familiari.

I due obblighi sono tuttavia autonomi, per cui in presenza di entrambe le tipologie (beni e finanziamenti) vanno compilati moduli distinti.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione in esame sono esclusivamente quelli che hanno **ricevuto** il finanziamento/capitalizzazione nella forma di:

- **Società (di persone e capitali);**
- **Impresa individuale, in contabilità semplificata o ordinaria;**
- **Società cooperative;**
- **Stabili organizzazioni di società non residenti;**
- **Enti privati di tipo associativo solo per i beni relativi alla sfera commerciale.**

Quindi l'adempimento **non può essere assolto da parte dei soci/familiari** che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione.

Come precisato dalle istruzioni al modello, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste **sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata**, in presenza di **conti correnti dedicati** alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Di conseguenza sono esonerate le imprese in contabilità semplificata che non dispongono di un conto corrente dedicato all'attività, nonché, sempre se non dispongono di un conto corrente dedicato, i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011), il regime contabile semplificato (art. 27, co. 2, DL 98/2011) e il regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000).

La comunicazione va presentata **solo per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti da soci o**

**familiari dell'imprenditore;** ne sono pertanto esclusi i familiari dei soci, il titolare dell'impresa individuale o familiare ed i soci persone giuridiche.

Per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore occorre compilare un modulo distinto e i finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di **importo complessivo non inferiore a 3.600 euro, limite** che va verificato con riguardo alla **posizione del singolo socio o familiare.**

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti **senza tener conto delle eventuali restituzioni** effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, sull'apposito campo del modello va indicata la **data dell'ultima operazione.**

---

A fine anno il saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 4.500 euro indicando la data del 31 agosto 2014.

	<b>Finanziamento</b>	<b>Restituzione</b>	<b>Saldo</b>
<b>14/01/2014</b>	<b>2.500</b>		
<b>30/03/2014</b>	<b>1.500</b>		
<b>07/07/2014</b>		<b>2.000</b>	
<b>31/08/2014</b>	<b>500</b>		
<b>30/11/2014</b>		<b>1.000</b>	
	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>

---

**Non vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria:** è il caso di un finanziamento perfezionato con atto pubblico o scrittura privata autenticata o di un aumento di capitale sottoscritto con atto notarile.

In caso di omessa presentazione della comunicazione, trattandosi di una comunicazione all'Anagrafe tributaria, la sanzione applicabile va da **206 € a 5.164 €** (art. 13, co. 2, Dpr 605/1973), ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

La violazione è regolarizzabile tramite l'istituto del ravvedimento operoso.